

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

DENIS BARBIERI

Posta PEC

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica**

Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@PEC.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

e p.c.

**Ente di Gestione per il Parchi e le Biodiversità -
Delta del Po**

parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it

Arpa APA Centro - Ferrara

Arpa SAC Ferrara
aoofo@cert.arpa.emr.it

Provincia di Ferrara

provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

Unione dei Comuni Valli e Delizie

protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

Comune di Argenta

municipio@pec.comune.argenta.fe.it

Comune di Portomaggiore

comune.portomaggiore@legalmail.it

Agenzia di Protezione Civile

Servizio Ferrara

stpc.ferrara@postacert.regione.emilia-romagna.it

Consorzio di bonifica pianura di Ferrara

posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

Ausl di Ferrara

Dipartimento Sanità Pubblica

dirdsp@pec.ausl.fe

EG Dolomiti S.r.l.

egdolomiti@pec.it

Via della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.6953
fax 051.527.6095

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.5		ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP			Classif.	1331	550	180	70	Fasc.	2022	28

Bologna, 13 gennaio 2023

**OGGETTO: [ID: 8744] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica denominato "EG Dolomiti – Filo D'Argenta" da realizzarsi in comune di Argenta (FE) di potenza nominale 38,5 MWp collegato alla RTN.
Proponente: EG Dolomiti S.r.l.**

Osservazioni Regione Emilia-Romagna

Con nota acquisita al protocollo regionale Prot. 22/11/2022.1177441, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato la procedibilità dell'istanza ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, proposta dalla Società EG Dolomiti S.r.l., per il progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza nominale pari a 38,5 MWp da realizzare nei Comuni di Argenta in provincia di Ferrara, mentre la connessione ricade anche nel Comune di Portomaggiore.

Il Progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico complessivamente di capacità nominale pari a 38,50 MWp, sito nel territorio comunale di Argenta (FE), diviso in otto sotto campi, realizzati con 65.312 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino, con una potenza di picco di 590 Wp, montati su strutture fisse in configurazione monofilare con quattro moduli in orizzontale con tilt di 22° e distanza tra filari di 7,88 m, raggruppati in inverter centralizzati a 660V di marca Freesun Hemk. Il design di impianto sarà tale per cui tutti gli inverter avranno la medesima taglia di potenze. Gli inverter selezionati sono del tipo centralizzato, connessi a cabine di trasformazione in campo con potenze da 4.200 kVA. Le varie cabine di trasformazione saranno raggruppate in dorsali MT e confluiranno nella cabina di ricezione di campo del rispettivo sito, per mezzo di linee elettriche 36 kV in cavo interrato.

Esaminata la documentazione pubblicata sul sito del Ministero al fine del procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, proposto da EG Dolomiti S.r.l., per il progetto in oggetto, tenuto conto degli esiti della riunione istruttoria con le Amministrazioni locali interessate al progetto avvenuta in data 06/12/2022, convocata con nota Prot. 28/11/2022.1190028 e visti i contributi pervenuti (Arpa APA centro - Ferrara Prot. 22/12/2022.1249547, Comune di Argenta - Prot. 27/12/2022.1255903, Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. 20/12/2022.1242516, Provincia di Ferrara Prot. 21/12/2022.1248119, Unione dei Comuni Terre di Pianura – Prot. 19/12/2022.1240747, Settore Difesa del Territorio della Regione Emilia-Romagna) si esprimono le seguenti osservazioni e richieste di chiarimento al fine di poter valutare compiutamente la compatibilità del progetto con il quadro normativo attuale e i potenziali impatti ambientali significativi definendo le condizioni per prevenire o evitare i possibili impatti ambientali negativi del progetto.

In generale

Si chiede di approfondire la valutazione degli effetti cumulativi sulle diverse matrici ambientali, con particolare riferimento al paesaggio, alla visibilità degli impianti, al consumo di suolo, rispetto ad altri progetti fotovoltaici esistenti, approvati o in corso di valutazione/approvazione nei territori dei Comuni di Argenta e Portomaggiore.

Si chiede inoltre di poter avere gli shape file relativi al progetto (aree disponibili, aree occupate dai pannelli e tracciato dell'elettrodotto) georeferenziati utilizzando il sistema di coordinate proiettate RDN2008 UTM Zone 32N (EPSG:7791) e RDN2008 UTM Zone 33N (EPSG:7792).

Si resta in attesa di una espressione da parte dell'autorità competente per il presente procedimento di valutazione di impatto ambientale circa la comunicazione della Regione Emilia-Romagna inviata con nota Prot. 07/12/2022.1216583 nella quale si segnalava l'assenza del Comune di Portomaggiore tra gli enti coinvolti nel procedimento sebbene il progetto preveda la realizzazione di una parte del cavidotto e della stazione elettrica nel territorio di Portomaggiore.

Indicazioni amministrative

Si segnala che in relazione all'istanza, oltre al Comune di Argenta ed a quello di Portomaggiore, all'interno dei quali ricadono l'impianto, la linea elettrica e la stazione elettrica, dovranno essere inviate ufficialmente tutte le comunicazioni inerenti al procedimento anche all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, a cui sono state conferite le funzioni in materia Urbanistica, Ambientale ed Edilizia dei precedetti Comuni.

Compatibilità con la pianificazione territoriale ed urbanistica

La Provincia di Ferrara indica tali elementi di attenzione in merito alla coerenza con il PIAE:


- l'area dell'impianto fotovoltaico proposto nel territorio del Comune di Argenta non ricade in zone con vincoli o tutele ambientali di cui al D.Lgs. 42/2004, ma non risulta coerente alla pianificazione provinciale e comunale vigente, in particolare relativa a quella relativa alle attività estrattive disciplinate dal PIAE e dal PAE. Sinteticamente, la proposta interessa in parte una zona di cava attiva denominata "Polo Garusola", inserita nel PIAE/PAE, convenzionata e destinata parzialmente al recupero ambientale ed in parte inserita nel PIAE/PAE seppur non attualmente interessata da una cava attiva
- come riportato al paragrafo 5.8.2 del SIA, l'area interessata dall'intervento ricade quasi completamente nel polo estrattivo "Polo Garusola" identificato nella Tav. 5.5 del Piano Infraregionale Attività Estrattive - PIAE – vigente quale polo confermato;
- costituiscono contenuti propri del PIAE "i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate; nonché norme riferite agli interventi subordinati a particolari destinazioni finali delle aree interessate" nonché "i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo in via prioritaria la ricostruzione del paesaggio storico di pianura, il recupero naturalistico, la messa in sicurezza idraulica del territorio" (art. 4, co. 1 lett. d) ed e) delle Norme);
- nella Scheda di PIAE con valore di PAE denominata Polo n. 3 – Argenta, Garusola sono riportati gli elementi attuativi relativi ai singoli interventi, in particolare "*per il polo, il metodo di coltivazione sarà a cielo aperto di tipo a fossa, la durata dell'estrazione è prevista in venti anni, il progetto di riassetto ambientale dovrà prevedere la creazione di una zona umida artificiale con valenza di uso ricreativo – turistico. (omissis) ... la vicinanza del Circondariale e la contiguità di fatto con l'Areale del Mezzano – individuato tra le componenti fondamentali della Rete Ecologica Provinciale e parte della Rete Natura 2000- colloca il sito Garusola ed il suo ampliamento all'interno del possibile corridoio secondario di collegamento fra questo e l'antico corso del Po di Primario (oggi fiume Reno, corridoio primario della REP), ad integrazione delle condizioni che si creeranno con la coltivazione del polo di argille della vicina Alba*";
- relativamente alla Valutazione di Sostenibilità – VAS di PIAE per il polo in argomento a pag 102 del documento di VAS del PIAE è riportato che "*Il recupero dell'area, dopo la conclusione del ciclo estrattivo, deve potersi effettuare in presenza di un dettagliato Progetto di Ripristino Ambientale*". Tale progetto si pone i seguenti obiettivi:
 - collegare opportunamente la morfologia dell'area che risulterà allagata e il contesto delle valli e degli ambiti paesaggistici,

- garantire la conservazione dell'assetto morfologico/idrico e del patrimonio faunistico – vegetazionale dei territori circostanti la cava,
- perseguire in via prioritaria la ricostruzione del paesaggio secondo gli orientamenti delle Unità di Paesaggio, il recupero naturalistico, la messa in sicurezza idraulica del territorio,
- relazionare il polo con il sistema di rete ecologica provinciale, considerato anche il fatto che l'area in esame si interpone tra due zone che già costituiscono aree nodali della rete ecologica: le vallette di Campotto a sud di Argenta e le Valli di Comacchio,
- ripiantare rapidamente la vegetazione, anche mediante tecniche coordinate di coltivazione del sito e recupero coordinate e di predisporre comunque un cronoprogramma delle attività di coltivazione e di recupero dell'area;

In base a tali valutazioni la proposta di realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto risulta non compatibile con la destinazione finale prevista per la cava denominata "Polo Garusola", e, nello specifico, con le direttive e le prescrizioni contenute nelle Norme e nelle Schede, nonché con le valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale contenute nella Valsat. Ciò vale, in particolare, per le porzioni di polo estrattivo per le quali è in essere un piano di coltivazione autorizzato, alle condizioni di cui al PIAE-PAE citato.

L'Unione dei Comuni Valli e Delizie, relativamente al sito di installazione dell'impianto, con riferimento alla cartografica di seguito riportata, che comunque è riportata anche nelle osservazioni trasmesse dall'Unione al Ministero dell'Ambiente in data 20/12/2022, fornisce le seguenti informazioni di dettaglio rispetto alla coerenza con la pianificazione estrattiva:

- Lotto A – individuato con il segnalino azzurro, è esterno al Piano Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di Ferrara PIAE (terzo PIAE 2009-2028), con valore di Piano Comunale Attività Estrattive PAE, approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 23 del 25-11-2011 prot. gen. 37503. Attualmente l'area è ad uso agricolo ed esclusa da ambiti vincolati e/o tutelati;
- Lotto B – individuato con segnalino verde, è un'area di potenziale cava in quanto inserita nel PIAE/PAE;
- Lotto C/parte superiore – individuato con segnalino rosso superiore, è un'area del PIAE/PAE, interna al polo di cava attivo denominato Garusola della Cooperativa Agricola Braccianti Giulio Bellini Soc. Coop. A.R.L. con AU dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 576/2022, avente validità fino al 29/06/2023. Nello specifico, al termine dell'attività estrattiva, l'area in questione è prevista a recupero agronomico (DGR 29 del 30/07/2014 di conclusione del procedimento di screening ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i. e LR 9/99 e Accordo di Ripristino sottoscritto tra la Cooperativa e il Comune di Argenta con SP 25 del 3/04/2015);
- Lotto C/parte inferiore - individuato con segnalino rosso su fondo bianco, è anch'essa area del PIAE/PAE, interna al polo di cava attivo denominato Garusola della Cooperativa Agricola Braccianti Giulio Bellini Soc. Coop. A.R.L. con AU dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 576/2022, avente validità fino al 29/06/2023. Al termine dell'attività estrattiva, l'area in questione è prevista a recupero ambientale, con realizzazione di area umida (DGR 29 del 30/07/2014 di conclusione del procedimento di screening ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i. e LR 9/99 e Accordo di Ripristino sottoscritto tra la Cooperativa e il Comune di Argenta con SP 25 del 3/04/2015);
- Lotto C/area ad est - individuato con segnalino verde, incluso nel PIAE/PAE, era un'area di cava di cui al polo Garusola precedente richiamato, ma è stata svincolata con Determinazione n. 496 del 13/12/2017 per completamento delle attività estrattive previste in questa parte della cava e destinata a recupero a fini agronomici.



Trattandosi quindi di cava attiva, per parte dell'area interessata, risulta incongrua la dichiarazione di cui al file "REL 27 – produzioni agricole di pregio", in quanto il Fg. 154 Part. 8 e il Fg. 154 Part. 32 sono al momento area di cava attiva, così come parte del Fg. 154 Part. 21, parte del Fg.154 Part.20 e parte del Fg. 154

Part.7, tutto il Fg. 154 Part.32, mentre le ulteriori particelle interessate dall'intervento (con l'esclusione del Fg. 153 Part. 5 e 6) sono comunque ricadenti nell'ambito del PIAE/PAE sopra indicato.

Si sottolinea che con Delibera di Consiglio dell'Unione (DCU) n. 36 del 29/09/2022 è stato approvato il Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione dei Comuni Argenta-Ostellato-Portomaggiore, in vigore dal 26/10/2022, occorrerebbe aggiornare la documentazione fornita dal proponente in quanto considera strumenti urbanistici non più vigenti nel territorio dell'Unione Valli e Delizie (PSC, POC, RUE);

Si evidenzia infine che nel paragrafo 6.3.2 Individuazione e stima degli impatti potenziali del SIA sono riportate le seguenti affermazioni rispetto ai laghetti presenti nell'area: *“si evidenzia che nell'area dell'impianto, per una porzione contenuta, sono presenti dei laghetti di cava con vegetazione di ambienti umidi-lacustri che saranno oggetto di intervento e rimozione al fine di ricavare la superficie idonea all'installazione dei moduli fotovoltaici”* e *“nel caso dei laghetti si va sostanzialmente a ripristinare il profilo originario del terreno”*. Tali affermazioni per quanto sopra riportato non sono condivisibili in quanto per valutare gli interventi eventualmente ammissibili nell'area si dovrà fare riferimento alla destinazione finale prevista dalla pianificazione estrattiva vigente. Si chiedono pertanto chiarimenti in tal senso, verificando se per l'area è prevista una destinazione ambientale con realizzazione di un'area umida che renderebbe pertanto non compatibile l'impianto fotovoltaico.

Compatibilità con il quadro normativo e programmatico

Nel SIA viene indicato che:

- in base alle informazioni rese disponibili nel sito vincoli in rete del MiC e nel sito webgis del patrimonio culturale dell'Emilia Romagna del Segretariato regionale per l'Emilia Romagna del MiC, l'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto non risulta ricadere in immobili o aree vincolate ai sensi della Parte Seconda del Codice e allo stesso modo non ricade in beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 136 del Codice; inoltre, non sono identificati, entro il raggio di un chilometro dal perimetro dell'impianto di progetto, beni vincolati di cui alla Parte seconda e all'articolo 136 del Codice.
- l'area di ubicazione del proposto impianto fotovoltaico rientra quindi nelle condizioni stabilite dalla vigente normativa nazionale per quanto attiene alla qualificazione di “aree idonee” definite all'art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021;

Come descritto nel paragrafo precedente, si rileva come non venga fatta una valutazione circa la coerenza con la pianificazione delle attività estrattive vigente che interessa per buona parte le aree interessate dal progetto.

Prendendo atto di quanto dichiarato dal proponente circa la coerenza con il D.Lgs. 199/2021, si evidenziano i seguenti aspetti per i quali sono necessari chiarimenti e approfondimenti:

- le recenti significative modifiche normative apportate al D.Lgs 199/2021 circa la disciplina per l'individuazione di aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica fotovoltaica, sono da coordinarsi con quanto previsto dalla Delibera di Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, DAL 28/2010 e i successivi indirizzi attuativi quali la DGR 1458/2021 per la promozione degli impianti fotovoltaici in aree di cava dismesse, per quanto compatibile;
- per valutare compiutamente la coerenza e compatibilità del progetto proposto con le norme vigenti si chiede al proponente un approfondimento anche cartografico dove indicare in quali aree idonee, indicate alle lettere a, b, c, c-bis, c-ter e c-quater dell'art. 20 comma 8 del DLgs 199/2021, ricada il progetto, segnalando che la lettera c-ter citata dal proponente prevede fattispecie che non sembrano applicabili al caso in esame;
- il D.Lgs 199/2021 ha individuato tra le aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 20, comma 8, punto c, del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii le “cave

e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale”, pertanto è necessario che il proponente approfondisca lo stato amministrativo delle aree interessate dal progetto che risultano per buona parte non compatibili con la pianificazione estrattiva attualmente vigente;

- la necessità di verificare la compatibilità dell’installazione dei pannelli fotovoltaici con le destinazioni finali previste dalla pianificazione estrattiva nelle diverse aree tenendo conto di quanto definito dagli indirizzi regionali di cui alla DGR 1458/2021 dove si indica come la destinazione finale ambientale, agricola o a invaso si considera in essere qualora:
 - sia stata rilasciata la certificazione di collaudo dei lavori di sistemazione finale, previsti dall’autorizzazione convenzionata all’attività estrattiva,
 - l’amministrazione comunale abbia operato il conseguente svincolo della fidejussione;
- solo a seguito di tali approfondimenti si potrà valutare compiutamente la coerenza del progetto anche con la normativa regionale per promuovere tali progetti in aree di cava dismesse, evidenziando che l’idoneità prevista al punto c dell’art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii si applicherebbe solo nel caso che tali cave siano “*cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale*” e che dovrà comunque essere rispettato quanto indicato al punto 2.2 della DGR 1458/2021 dove si indica che
 - nelle aree di cava dismessa aventi destinazione finale ad invaso o bacino è consentita l’installazione di impianti fotovoltaici c.d. “Flottanti” (o galleggianti), nell’osservanza di alcune specifiche condizioni indicate al paragrafo 2.3;
 - nelle aree di cava dismesse che abbiano conseguito la destinazione finale agricola e abbiano in atto una coltivazione verificata mediante registrazione delle relative superfici all’Anagrafe regionale delle aziende agricole è consentita l’installazione:
 - a. sia di impianti c.d. “Agrovoltaici” senza i limiti e le condizioni di cui all’allegato I, lettera B), della DAL n. 28/2010, nell’osservanza di quanto specificato nel paragrafo 2.4. della DGR 1458/2021,
 - b. sia di impianti a terra, coi limiti e le condizioni di cui all’allegato I, lettera B), della DAL n. 28/2010;
 - c. se il sito non risulta coltivato, sulla base della citata anagrafe regionale delle aziende agricole, per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra, di cui alla precedente lettera b), non si applicano i limiti dell’allegato I, lettera B, della DAL n. 28/2010;
 - le aree di cava abbandonate e non sistemate sono idonee alla realizzazione di impianti a terra, senza i limiti e le condizioni di cui all’allegato I, lettera B), della DAL n. 28/2010, nonché di impianti flottanti, qualora nelle medesime aree a seguito delle attività estrattive si sia formato un invaso idrico;
 - le aree di cava a destinazione finale ambientale non sono idonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici;
 - secondo quanto disposto dall’Allegato I, lettera C), della DAL n.28/2010, sono comunque inidonee alla installazione di impianti fotovoltaici le aree di cava dismesse collocate negli ambiti elencati alla lettera A) dell’Allegato I della DAL n. 28/2010;

Considerato che:

- la proposta del piano triennale energetico 2022-2024 adottato dalla Regione Emilia-Romagna nel luglio 2022 prevede tra gli obiettivi dell’Asse 2, relativi alle reti e alle infrastrutture, azioni di promozione dello sviluppo di impianti a fonti rinnovabili e smart grid tra cui la realizzazione di sistemi di accumulo dell’energia prodotta e lo sviluppo delle comunità energetiche;
- nel relativo parere motivato rilasciato dalla Regione è stata evidenziata l’importanza e la necessità, visto l’incremento dei progetti fotovoltaici nel territorio regionale, di promuovere lo sviluppo di tecnologie in grado di stoccare l’energia prodotta;

Si ritiene necessario che il proponente approfondisca dal punto di vista della fattibilità progettuale ed economica l'adozione di sistemi di accumulo dell'energia prodotta al fine di ottimizzare ed efficientare la distribuzione presso la stazione di consegna della RTN ed evitare che l'energia prodotta da FER, in quanto non programmabile, non sia sfruttata appieno per problemi di sovraccarichi della RTN o surplus di offerta di energia in certi momenti della giornata.

Consumo di suolo agricolo

Considerando che il progetto prevede l'utilizzo di superfici agricole con estensioni rilevanti (decine di ettari) e al fine di valutare l'adozione di misure di mitigazione/compensazione si chiede un approfondimento circa le caratteristiche e il valore del suolo agricolo presente nell'area e la tipologia di coltivazione presente attualmente, verificata anche mediante l'anagrafe regionale delle aziende agricole.

Inquinamento luminoso

In riferimento agli effetti legati all'inquinamento luminoso, in ragione dei contenuti della L.R. 19/2003 recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico", e della relativa successiva DGR n. 1732 del 12 novembre 2015 TERZA direttiva per l'applicazione dell'art.2 della Legge Regionale n. 19/2003 recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico", si richiede di effettuare le necessarie valutazioni e verifiche, sia in merito al parco fotovoltaico, sia in riferimento alla stazione elettrica (per quest'ultima, nella planimetria viene prevista la presenza di n. 5 torri faro la cui descrizione non risulta essere riportata nella Relazione illustrativa generale (DOC_REL01).

Campi elettrici e magnetici

In fase di esercizio l'impatto prevalente del progetto riguarda l'emissione di campi elettrici e magnetici emessi sia dagli elementi interni all'area di impianto che dagli elettrodotti di connessione alla rete di distribuzione e dalle opere connesse.

Ai fini della valutazione dell'esposizione ai CEM, dovrà essere prodotta documentazione tecnica specifica - comprensiva delle tavole tecniche che devono riportare le potenziali sorgenti emissive, le DPA, i ricettori/luoghi a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere e le distanze tra essi - contenente tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, sia relativamente all'elettrodotto interno all'impianto, che soprattutto a tutte le opere necessarie alla connessione alla rete. Si chiedono chiarimenti in merito con dati tecnici univoci oltre che esaustivi.

In particolare, si precisa che per gli elettrodotti in progetto, sia interni all'area di impianto, sia esterni (connessi one dell'impianto alla rete di distribuzione):

- devono essere calcolate e rappresentate in planimetria con scala dichiarata le DPA, specificando se ricadono interamente nell'area di proprietà;
- devono essere indicate le distanze dalla linea (e/o dalla DPA) dei ricettori e di tutti i luoghi a permanenza prolungata (non inferiore alle 4 ore giornaliere), identificati con la loro destinazione d'uso, producendo planimetrie di dettaglio;
- nel caso in cui le linee elettriche siano in affiancamento ad altre linee esistenti e/o in progetto, deve essere determinato l'effetto combinato, calcolando ed indicando in planimetria le DPA complessive/risultanti, con le distanze dalla linea dei ricettori (luoghi a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere);
- devono essere forniti tutti i dati necessari per il calcolo delle DPA;
- il progetto definitivo delle opere di connessione alla Rete deve essere vidimato dall'ente gestore.

Rumore

Si chiedono chiarimenti rispetto ai temi di seguito riportati:

- in merito allo studio previsionale di impatto acustico, si osserva che il contesto territoriale è rappresentato da un territorio a vocazione prettamente rurale; sono stati identificati 4 recettori potenzialmente impattati dall'area impiantistica R1, R2, R3, R4 (tutti assegnati alla terza classe acustica) che vengono presi in considerazione solo per la fase di esercizio per i quali non è stata specificata la distanza dalle potenziali sorgenti di rumore del futuro campo fotovoltaico ma anche dalle lavorazioni del cantiere;
- per la fase di cantiere non viene effettuata una stima ai ricettori sopra descritti ed inoltre non vengono individuati recettori coinvolti dalla costruzione della linea di connessione.
- le valutazioni previsionali di impatto acustico in fase di realizzazione sono state eseguite con la formula di propagazione del suono in campo libero al fine di individuare le distanze minime dal cantiere per la verifica del limite previsto per le attività temporanee (pari a 70 dBA). Si osserva che la propagazione dell'energia acustica è stata considerata di tipo sferico mentre, trattandosi di sorgenti appoggiate al suolo, è più corretto fare riferimento ad una propagazione di tipo semisferico. Ciò determina un minor decadimento dei livelli acustici all'aumentare della distanza.
- il proponente definisce che gli impatti saranno determinati principalmente dall'utilizzo di veicoli/macchinari per le operazioni di costruzione/dismissione, quali escavatori, autocarri, rullo compressore, autogru, betoniera, ecc.; considerando le potenze acustiche di questi macchinari e la formula di propagazione sopra descritta, risulta che entro una distanza di 38 metri per la realizzazione del campo fotovoltaico e di 34 metri per la realizzazione del cavidotto, potrebbero verificarsi superamenti del limite di 70 dBA previsto per le attività di cantiere secondo la DGR 1197/2020;
- non è possibile valutare l'effettiva presenza di ricettori all'interno delle fasce sopra indicate;
- si ricorda che l'attività cantieristica dovrà essere autorizzata ai sensi della DGR 1197/2020 o dello specifico regolamento comunale che disciplina le attività a carattere temporaneo e che dovrà essere richiesta deroga alla DGR stessa nel caso in cui siano presenti ricettori coinvolti dal superamento dei 70 dBA;

Terre e rocce da scavo

La ditta ha presentato un Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017. Gli scavi saranno eseguiti per la posa di cavi all'interno del campo fotovoltaico, per la realizzazione della viabilità interna e la fondazione delle cabine, prevedendo un volume totale di terre movimentate di circa 52000 m³; tale quantità sarà più correttamente computata in fase di progettazione esecutiva.

Ai fini della caratterizzazione dei terreni si rammenta che:

- la densità dei punti di indagine e la loro ubicazione avverrà in conformità all'allegato 2 del D.P.R. 120/2017. In particolare, si prevede di prelevare un campione per ogni cabina elettrica e di individuare 1 punto di prelievo ogni 500 metri lineari di tracciato dei cavidotti e della viabilità interna. La ditta precisa che l'ubicazione e il numero esatto dei punti di indagine saranno definiti nella successiva fase esecutiva di progetto.
- la non contaminazione delle terre e rocce da scavo sarà verificata ai sensi dell'allegato 4 del D.P.R. 120/2017 stesso.

Ad integrazione della caratterizzazione chimica dei suoli si suggerisce che le operazioni di scavo siano supervisionate da personale tecnico in grado di riconoscere e gestire eventuali anomalie affioranti in fase operativa.

È previsto il completo riutilizzo delle terre in sito. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti e nell'ottica del riuso, si ritiene ambientalmente preferibile che i terreni in eccedenza o non conformi al riutilizzo in sito, siano destinati al riutilizzo in altri siti prima di essere conferiti ad impianti di recupero.

Gestione acque e rischio idraulico

L'area in esame, che si trova in destra Po e in sinistra Reno, è interessata dai seguenti aspetti di pericolosità idraulica, in base al PGRA ((Piano di gestione Rischio Alluvioni))2022:

- Ambito Reticolo principale, alluvioni da destra PO: Alluvioni rare P1 per l'area dell'impianto e per quella delle cabine elettriche;
- Ambito Reticolo principale, alluvioni da sinistra Reno: Alluvioni rare P1 per l'area dell'impianto e per quella delle cabine elettriche;
- Ambito Reticolo secondario di Pianura: Alluvioni poco frequenti P2 per l'area dell'impianto e per quella delle cabine elettriche

In base alla classificazione del PAI Po sia l'area dell'impianto che quella delle cabine elettriche ricadono in fascia C. Per quanto riguarda il PSAI Reno, invece le aree non rientrano nelle fasce fluviali del PAI.

Si ritiene utile evidenziare per le successive fasi autorizzative che, sebbene il nuovo Progetto di aggiornamento PGRA relativo alle sole aste arginate (tra cui il Po e il Reno) sia ancora in fase di approvazione, l'area ricade in classe di pericolosità idraulica P1 con dati significativi relativi ai tiranti idraulici e alle velocità che è opportuno considerare per esaminare la fattibilità dell'intervento e, se del caso, la sua vulnerabilità nonché le misure di mitigazione da mettere in atto per ridurre eventuali danni all'impianto.

In riferimento alle conclusioni della Relazione di compatibilità idraulica e idrogeologica presentata dal proponente: *“Il nuovo impianto fotovoltaico risulta classificato come area a pericolosità idraulica: rischio Alluvionale dovuto al Reticolo Secondario di Pianura (RSP) con scenario di esondazione poco frequente (P2), per i quali il PGRA non ha mappato i tiranti attesi. La direttiva/Testo coordinato 2017 di Regione Emilia-Romagna di norme tecniche relative alle valutazioni idrologiche ed idrauliche prevede, relativamente a questo livello di pericolosità, in assenza di specifici approfondimenti conoscitivi, che il tirante idrico di riferimento sia fissato convenzionalmente a 0.2 metri”* si precisa che:

- non si condividono le valutazioni per quel che riguarda il valore del tirante idrico di riferimento in quanto a pag. 23 della Relazione di compatibilità idraulica e idrogeologica. Infatti, si cita erroneamente e impropriamente un passaggio del capitolo 6 (pag. 20) della “Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico” di cui all'art. 6, c.4, delle Norme del PAI dei Bacini Romagnoli. Questa citazione di Tiranti idrici di riferimento e accorgimenti tecnico-costruttivi non si riferisce al reticolo di bonifica e riguarda territori a monte della via Emilia nel bacino dei fiumi romagnoli in un contesto morfologico che ha poco a che vedere con la pianura ferrarese.
- inoltre nel paragrafo “5.1 Misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte” si cita ancora la “Direttiva/Testo Coordinato del 2017 di Regione Emilia Romagna” che non è una direttiva della RER ma una direttiva del PAI bacini Romagnoli e si afferma di posizionare le opere ad almeno 20 cm sopra il p.c., dato non fondato come sopra spiegato;
- anche il contenuto del paragrafo “5.2 Misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica” si basa erroneamente sui disposti della medesima Direttiva.

Relativamente alle interferenze con il reticolo consortile di bonifica si rimanda al contributo trasmesso dal Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara in data 5 dicembre 2022 anche al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, richiamando in particolare il rispetto delle procedure applicative di calcolo dei volumi di

accumulo per l'applicazione del principio di invarianza idraulica e delle osservazioni in materia di compatibilità idraulica e di interferenze con il reticolo consortile

Atmosfera

Lo studio di impatto ambientale identifica la fase di cantiere e, in misura più limitata, la fase di dismissione, quali principali fonti di impatto sulla qualità dell'aria. Gli impatti individuati dal proponente nello studio legati alla presente fase sono dovuti alle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera da parte dei veicoli utilizzati, alle quali, per quanto riguarda le polveri, devono essere sommate le emissioni dovute al movimento mezzi, alle fasi di preparazione delle aree di cantiere, ai movimenti terra e agli scavi durante la realizzazione dell'opera oltre che le emissioni derivanti dall'erosione del vento su aree non protette in superficie.

Nel SIA il proponente afferma che le attività previste durante la fase di cantiere, quali ad esempio lavorazioni di scavo, infissioni dei pali, ecc ... *“risultano paragonabili alle attività tipiche di un normale cantiere edile, per il quale non sono richieste particolari valutazioni sul rilascio di inquinanti, data l'entità trascurabile delle stesse.”*, e continua affermando che tali attività non sono rilevanti per la qualità dell'aria, tenendo conto anche delle condizioni dello scenario attuale delineato dalle concentrazioni di polveri, NO₂ e altri inquinanti registrate dalle stazioni della Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria gestita da Arpa, più prossime all'area oggetto di intervento.

Sulla base di quanto affermato dal proponente, si osserva che nel SIA non è presente una puntuale valutazione della sorgente traffico indotto dal cantiere e una contestuale stima del corrispondente contributo emissivo (in particolare per PM₁₀, NO_x); nello studio di impatto acustico viene specificato essere 10 il numero dei mezzi pesanti al giorno utilizzati per l'approvvigionamento e la realizzazione del cantiere, per un totale di 20 transiti al giorno, ma non viene specificato nulla in merito ad altre tipologie di mezzi utilizzati nelle varie fasi di lavorazione, né tantomeno vengono ipotizzati la lunghezza del percorso che verrà effettuato, il numero di transiti per l'intero periodo, ecc.

Si osserva inoltre che nel SIA non sono presenti ulteriori informazioni relative sia all'utilizzo di macchine per la costruzione dell'opera, che alle varie operazioni di cantiere (scotico e sbancamento del materiale superficiale, formazione e stoccaggio di cumuli, transito dei mezzi su strade non asfaltate, scavo per posizionamento cavidotto) che permettano di effettuare una stima complessiva delle emissioni in termini di PM₁₀.

Per quanto sopra riportato non è possibile esprimere una compiuta valutazione sull'impatto delle attività del cantiere sulla qualità dell'aria, si chiede pertanto un riscontro rispetto ai temi sopra evidenziati.

A proposito delle possibili azioni di mitigazioni che il proponente ipotizza di adottare al fine del contenimento delle emissioni di polveri durante la fase di cantiere, si osserva che nel SIA deve essere prevista una corretta gestione di tutto il cantiere, adottando norme di pratica comune e misure di carattere operativo e gestionale finalizzate alla riduzione degli impatti sulla qualità dell'aria che dovranno essere definite nella fase di autorizzazione del progetto in accordo con le autorità competenti.

Viabilità

Relativamente alla viabilità interessata si precisa che nella successiva fase di approvazione del progetto dovranno essere definite e concordate con il Comune di Argenta la gestione delle fasi di cantiere con relative tempistiche e le modalità di scavo e di ripristino delle sedi stradali bianche e asfaltate che saranno interessate dal passaggio dei cavidotti.

Mitigazioni e compensazioni

Si chiedono dettagli e chiarimenti in merito alle misure di mitigazione in quanto non risulta evidente dove si sviluppi la barriera verde di mitigazione.

A tal proposito si chiede di prevedere la barriera verde per tutto il periodo di permanenza dell'impianto, fornendo all'atto del successivo procedimento autorizzativo dell'impianto, adeguate garanzie di manutenzione e attecchimento ed impegno alla sostituzione di eventuali fallanze nel tempo che dovranno essere condivise con l'amministrazione comunale.

Viste le norme del PUG ed il RE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e al fine di incrementare la dotazione vegetale, la varietà paesaggistica e la biodiversità della campagna si richiede che una quota di superficie sia destinata a dotazioni ecologiche (quali impianti arborei non produttivi, macchie arbustive, siepi, aree umide) quale compensazione ambientale;

Piano di monitoraggio e dismissione impianto

Infine, si chiedono aggiornamenti circa le modalità e gli impegni (anche attraverso idonea fidejussione commisurata alle opere necessarie) per la dismissione dell'impianto al termine della vita utile, compresa la eventuale bonifica e il ripristino delle aree.

Distinti saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)

RM: OsservazioniRER_fotovoltaico EG Dolomiti_fin.docx

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni